

Note sul diritto d'autore e copyright: norme, giurisprudenza, conflitti ed esperienze. La libera circolazione delle informazioni e dei contenuti pone spesso problemi legati ai diritti di autore e allo sfruttamento dei contenuti. Partendo dalle definizioni di diritto d'autore, si fornirà una visione generale della normativa di riferimento e di alcuni casi pratici

Prima di affrontare i problemi legati alla libera circolazione delle informazioni e dei contenuti è utile esaminare la legge 663/41, Legge sul Diritto d'Autore o LdA, per capire quali siano i diritti riconosciuti all'autore dell'opera e come egli ne disponga, anche in relazione alle dinamiche di mercato.

Le opere protette

L'art. 2575 c.c. recita: *“formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*. La norma non è altro che la ripetizione quasi letterale del testo dell'art. 1 della LdA. Tale principio è la norma di apertura della disciplina del diritto d'autore.

L'articolo 6 della LdA recita: *“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”* Questo vuol dire che il sorgere della tutela giuridica nasce dalla semplice creazione dell'opera. Non sono necessari altri adempimenti perchè ci sia il riconoscimento della paternità dell'opera¹

Quindi l'autore, nel momento in cui crea l'opera, attraverso l'impulso creativo, acquista il diritto d'autore.

In generale si può dire che la tutela del diritto d'autore è circoscritta alle creazioni che appartengono al campo dell'estetica o che siano funzionali a soddisfare interessi culturali o artistici del pubblico. E' molto importante però, in questa sede, ribadire un concetto basilare della tutela del diritto d'autore: quello che viene protetto non è l'idea in quanto tale, e cioè le informazioni contenute nell'opera, ma come queste idee vengono espresse, la forma dell'opera.

Per esempio: se in un'opera scientifica viene rappresentato un profilo geografico, mentre l'opera in sé è protetta dal diritto d'autore, non lo è invece il profilo geografico in questione, che può essere pertanto riutilizzato. Parimenti gli avvenimenti di cronaca narrati in un testo, oppure l'idea di rappresentare in uno spettacolo teatrale una partita a scacchi tra un essere umano e la morte non sono tutelati dal diritto d'autore.

I diritti morali dell'autore.

Il sistema giuridico continentale, cui la nostra LdA appartiene offre, in teoria, maggiore attenzione alla funzione creativa dell'artista, riconoscendogli dei diritti inalienabili e diritti, invece, che possono essere oggetto di cessione.

I primi, chiamati diritti morali, sono previsti dalla sezione II del Capo III della LdA. L'autore non può spogliarsi di essi e, tranne alcune eccezioni, sono imprescrittibili e non possono formare oggetto di cessione. Nello specifico essi sono:

a) Il diritto di paternità. Il primo comma dell'art. 20 LdA. stabilisce che *“independentemente dai diritti di utilizzazione economica dell'opera [...] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore*

¹ Si sottolinea che il deposito in Siae non crea il diritto, ma dà soltanto la prova, confutabile, dell'esistenza dell'opera e della provenienza di questa dall'autore.

conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

b) Il diritto di rivelazione. L'art.21 LdA. stabilisce che *“l'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico”.*

c) Il diritto di pubblicazione delle opere inedite. L'art. 24 LdA. stabilisce che *“il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da atto scritto.”*

d) Il diritto all'integrità dell'opera. L'art. 18 della LdA., nei comma 1 e 3, recita: *“il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.”* L'autore, inoltre, ha *“il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione”.* Questa norma tende a tutelare l'autore in maniera tale che la propria opera venga pubblicata senza stravolgere il messaggio contenuto nella stessa. Sebbene la norma potrebbe portare a pensare che sia vietata qualsiasi modifica, la giurisprudenza di merito ha precisato che sono vietate solo quelle modificazioni che possano compromettere l'identità dell'opera.

e) Il diritto di ritiro dell'opera. L'art. 2582 del codice civile stabilisce che *“l'autore, qualora ricorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale ed intrasmissibile.”*

Durata e negoziabilità dei diritti morali – Eccezioni.

Sebbene l'art. 22 della LdA. stabilisca che i diritti morali sono inalienabili, tuttavia la stessa norma pone delle eccezioni che derivano dalla necessità di bilanciare l'interesse dell'autore che vuole tutelare i propri diritti morali sull'opera e i diritti di natura economica dei suoi aventi causa, quali per esempio gli editori. Principalmente queste eccezioni sono due. La prima è relativa alla facoltà di ritiro dell'opera, che deve essere temperato con gli interessi di chi abbia acquistato legittimamente i diritti sulla stessa. Infatti, l'autore che vuole esercitare il *“diritto di pentimento”* previsto alla lettera e) del paragrafo precedente, deve, in primo luogo dimostrare la gravità della ragione morale, che non è autoreferenziale, ma deve essere vagliata da giudice caso per caso e deve comunque indennizzare tutti quelli che abbiano acquistato diritti sull'opera.

La seconda eccezione rileva invece sul diritto all'integrità dell'opera di cui alla lettera d) del paragrafo precedente. Infatti l'art. 22 LdA , aggiunge che *“[...] l'autore dell'opera che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o chiederne la soppressione”.* Parte della dottrina considera questa norma come una deroga al principio generale dell'irrinunciabilità, che sembra riconoscere in capo all'autore la possibilità di accettare modifiche inserite all'interno del processo creativo che altro autore realizzi sull'opera.

I diritti di utilizzazione economica.

Nell'ambito delle dinamiche di mercato quello che più interessa è lo scambio commerciale dei diritti dell'autore, al fine di distribuire l'opera a fini di lucro. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti in capo all'autore all'atto della creazione dell'opera sono diritti negoziabili cioè, contrariamente a quelli morali, cedibili e limitati nel tempo. La LdA elenca puntualmente quali siano questi diritti:

- il diritto di pubblicare l'opera (art. 12 LdA.);
- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art.13 LdA.) ;
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14 LdA.);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 LdA.) ;
- il diritto di comunicazione (artt. 16 e 16bis LdA.);
- il diritto di distribuzione (art. 17 LdA.);
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18 LdA.);
- il diritto di noleggio e dare in prestito (art.18bis LdA.);

I diritti di utilizzazione economica, o patrimoniali, sono diritti esclusivi, che la legge riconosce in capo all'autore per il solo fatto di aver creato l'opera (come per i diritti morali).

Durata dei diritti di utilizzazione economica.

I diritti patrimoniali hanno una durata limitata, fissata in 70 anni dopo la morte dell'autore (art. 25 LdA.).

Il calcolo dei settanta anni, però, deve essere messo in relazione ai diversi modi in cui l'opera può essere creata. Come prima categorizzazione, le opere dell'ingegno possono essere distinte in semplici e complesse. E queste ultime a loro volta possono essere composte, collettive o derivate. Sono semplici le opere che hanno un unico contributo creativo, sia esso proveniente da un artista, sia da più artisti.

Sono invece opere composte quelle create da contributi creativi diversi e che potrebbero mantenere una propria autonomia anche dissociati dall'opera in cui sono riversati. Ad esempio i video clip, pur rappresentando un'opera dell'ingegno in sé, rappresenta una miscela tra opera musicale, opera filmica e opera letteraria.

Nelle opere collettive, invece, le singole parti non si compenetrano reciprocamente ma restano autonome anche all'interno dell'opera. Per esempio, nei giornali, il singolo articolo gode di una protezione autonoma anche rispetto al giornale in sé, e d'altronde, l'articolo ha una sua autonomia nei confronti del giornale.

Le opere derivate, invece, sono opere che si basano sull'apporto creativo di un'opera finita, su cui viene inserito un ulteriore apporto creativo. Ad esempio, la traduzione di un'opera in lingua inglese gode di tutela autonoma, e non derivata dall'opera originaria, pur dovendo il traduttore avere i permessi necessari da parte del detentore dei diritti. Nel caso invece di traduzione di un'opera di pubblico dominio, pur rimanendo di pubblico dominio l'opera originaria, non lo sarà l'opera tradotta, che godrà invece della tutela del diritto d'autore per la durata consentita. Altri esempi di opere derivate sono le trasformazioni da un genere artistico ad altro, i compendi, le riduzioni

La durata del diritto d'autore deve essere applicata a seconda del tipo di opera che si ha di fronte.

Per esempio, nel caso di un'opera letteraria scritta a più mani, la durata della protezione si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Enti Collettivi e diritto d'autore²

Nell'ambito del riconoscimento della paternità dell'opera e della spettanza dei diritti di utilizzazione economica, la LdA, all'art. 11, dispone che: “*Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province e ai Comuni, spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.*” In base alle considerazioni esposte, relative all'esclusività del diritto d'autore, la norma dell'art. 11 ha natura eccezionale e sia la giurisprudenza che la dottrina ne hanno puntualmente circoscritto l'ambito di applicazione, determinando le condizioni in cui la norma opera. Innanzi tutto, perchè la norma sia operativa, è necessario che le due disposizioni (creazione e pubblicazione) siano congiuntamente soddisfatte e quindi l'Ente deve contribuire in modo determinante alla creazione, nel senso che deve promuovere e coordinare l'attività creativa.

Secondo poi, in ogni caso, tale norma non è relativa agli atti ufficiali, compiuti da organi dello Stato e degli altri enti pubblici come atti doverosi del loro ufficio, per i quali trova applicazione l'art. 5, dove si afferma che le disposizioni della LdA non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, ma è relativa ad altre opere dell'ingegno in cui si espliciti l'attività dell'ente (Stato o ente pubblico territoriale), in quanto tale.

Ed infatti due Autori, Greco e Vercellone, rilevano che “*per ciò che riguarda il genere di opere cui l'art. 11 può applicarsi è bene ricordare che per l'art. 5 LdA non sono considerate opere protette (su di esse, quindi, a nessuno spetta il diritto d'autore) gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche. Ora, codesto termine di “atti ufficiali” se non può essere esteso a comprendere tutti gli atti amministrativi in senso oggettivo (cioè provenienti da organi amministrativi) non può però limitarsi agli atti legislativi e giurisdizionali, né tra gli atti amministrativi, ai soli atti di imperio provenienti dalla pubblica amministrazione, quali regolamenti, ordinanze e decreti. Atto ufficiale è quello che lo Stato o la P.A. in genere compie come atto doveroso del suo ufficio. Nella sfera di applicazione dell'art. 11 rientrano quindi soltanto quelle opere che l'Ente può creare e pubblicare nell'ambito della propria competenza (ed eventualmente anche di fuori di quell'ambito, a parte eventuali responsabilità degli amministratori), senza che a tale creazione e pubblicazione sia tenuto per preciso obbligo legislativo, statutario o regolamentare.*”³ Quindi, per esemplificare, opere quali pubblicazioni di comuni e province sulle bellezze artistiche e naturali del loro territorio, guide per i musei di Stato, un libro bianco fatto e pubblicato a cura e spese del Ministero degli affari esteri sulle relazioni internazionali del nostro Stato, o ad una relazione dello Stato Maggiore sugli eventi militari dell'ultima guerra rientrerebbero nella previsione dell'art. 11. E' logico che gli organi responsabili dell'amministrazione possano e debbano decidere, con assoluta prevalenza sulla volontà dell'autore o degli autori, sul contenuto del testo, sul momento opportuno della pubblicazione, su eventuali successive mutilazioni e così via.

In ogni caso l'ambito di applicazione dell'art. 11 LdA va rigorosamente delimitato; esso, invero, attribuirebbe allo Stato ed agli altri enti ivi menzionati un diritto *sui generis*, che riguarda opere create e pubblicate e non già opere create ed opere pubblicate. Ne consegue che per le opere create, ma non pubblicate, l'acquisto del diritto, almeno come configurato nell'art. 11, non avrebbe luogo. La disposizione, inoltre, non sarebbe neppure applicabile alle pubblicazioni periodiche, di carattere informativo, recanti il nome del direttore responsabile, trattandosi, nella specie, di vere e proprie riviste, in relazione alle quali andrebbero distintamente considerati i diritti dell'Amministrazione,

² Cfr. Federico De Marco, *Enti collettivi e Diritto d'Autore*, Liguori Editore

³ P. Greco e P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano di F. Vassalli*, Vol XI, tomo III, UTET Torino, 1974 p. 206

quelli del direttore del periodico, infine, la posizione degli autori dei singoli contributi. La norma, pertanto, sarebbe invece senz'altro applicabile alle opere di natura rigorosamente ufficiale (non configurabili come semplici atti) che recano il solo nome dell'amministrazione, quali il commento ad una legge quadro, la spiegazione dottrinale di un programma di riforma, un libro bianco su una vertenza internazionale. Per le opere del genere, invero, risultano senz'altro evidenti le ragioni della formale imputazione della relativa paternità all'amministrazione, a spese e per conto della quale esse siano state create e pubblicate.

“Le utilizzazioni libere”.

Come abbiamo visto la LdA riconosce all'autore dei diritti esclusivi che comprendono la facoltà di diffondere l'opera nel modo che si reputa più opportuno, fornendo anche i mezzi giuridici per controllare tale diffusione. Ma nel momento in cui questa opera è pubblica, già immessa nel mercato, anche gli utilizzatori hanno dei diritti, non esclusivi, sulla stessa opera, che vanno a confinare i poteri dello stesso autore e dei suoi aventi causa.

I confini che il legislatore pone alla facoltà di esercizi dei diritti esclusivi dell'autore o degli aventi causa sono costituiti dalle c.d. utilizzazioni libere che, pur appearing nella terminologia adottata dalla legge come delle eccezioni e limitazioni, sono invece diritti fondamentali degli utilizzatori dell'opera, giustificati da diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), il diritto alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnica (artt. 9 e 33 Cost.).

La Corte costituzionale, infatti, interpretando la Carta dei diritti italiana e le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e riconoscendo la rilevanza di interesse generale nella tutela e nell'esercizio del diritto d'autore, tale da imporre al legislatore la disposizione di particolari mezzi di tutela, riconosce come vi sia un bilanciamento di interessi operato dalla legge, pur con prevalenza per la tutela del diritto d'autore: *"La tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi.*

*Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9)."*⁴

La disciplina delle utilizzazioni libere nel contesto normativo italiano.

La disciplina delle utilizzazioni libere attualmente vigente è contenuta negli artt. 65 e seguenti della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, c.d. Legge sul Diritto d'Autore o LdA. La disciplina, nel suo impianto generale, è risalente al 1941 ma, nel corso degli anni, alcuni articoli della legge sono stati modificati.

⁴ Corte Costituzionale, 6 aprile 1995, n. 108

Tutte le disposizioni, tranne dell'art. 71 che viene considerata di minor rilievo⁵, consistono in compressioni del diritto di riproduzione che si riflettono anche sul diritto di distribuzione. In alcuni casi, in presenza delle condizioni previste dalla legge, l'utilizzazione dell'opera è libera e gratuita così come previsto dagli artt. 65, 66, 67, 69, 70 comma 1 e 71 della LdA, come anche quelle previste dagli art. 71 bis e 71 quater LdA; in altri casi il diritto esclusivo di riproduzione degrada a diritto al compenso, come previsto dagli art. 68 e 70 comma 2 LdA, nonché le norme in materia di copia privata.

La ratio delle singole norme è difficilmente riconducibile ad un principio generale, anche se in ogni caso le eccezioni e limitazioni soddisfano, in alcuni casi direttamente, in altri in via indiretta, scopi di utilità sociale e collettiva. Nel primo caso, relativamente alle deroghe che perseguono direttamente lo scopo anzidetto, rilevano le disposizioni di cui all'art. 70 comma 2, finalizzata alla didattica, art. 70 comma 1, finalizzate alla discussione, critica all'insegnamento o alla ricerca scientifica oppure, relativamente all'art. 65 e 66 LdA, alla pubblica informazione, o quella prevista dall'art 71 ter. Possono invece essere considerate con scopi indiretti di utilità sociale e collettiva le deroghe di cui all'art. 68, in materia di fotocopia di opere letterarie, le eccezioni in favore dei portatori di handicap come l'art. 71 bis, e quelle che permettono la riproduzione delle emissioni radiotelevisive in ospedali pubblici ed istituti di prevenzione e pena come l'art. 71 quater, nonché le eccezioni previste in materia di copia privata. Una diversa, ma possibile, distinzione può farsi con riferimento al costo dell'utilizzazione, in quanto alcune sono libere e gratuite, mentre altre sono subordinate ad un compenso.

| Utilizzazioni libere senza corrispettivo | Utilizzazioni libere con corrispettivo |
|---|--|
| Art. 65 - Riproduzione di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere. | Art. 68 comma 4 e 5 - Reprografia per uso personale delle opere a stampa |

⁵ cfr. G. PASCUZZI, R. CASO, *I diritti sulle opere digitali*, 2002, 186

| | |
|--|--|
| <p>Art. 66 - Riproduzione dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuto in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico</p> | <p>Art. 70 comma 2 - Riproduzione di parti o brani di opera nelle antologie ad uso scolastico</p> |
| <p>Art. 67 - Riproduzione di opere o brani di opere a fini di pubblica sicurezza nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative</p> | <p>Art. 71 quater - Riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuata da ospedali pubblici o istituti di prevenzione e pena</p> |
| <p>Art. 68 comma 1 - Riproduzioni di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatte a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico</p> | <p>Art. 71 sexies e segg. - Riproduzione privata e copia privata</p> |
| <p>Art. 68 bis - Atti di riproduzione temporanea</p> | |
| <p>Art. 69 - Prestito posto in essere dalle biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici</p> | |
| <p>Art. 70 comma 1 e 3 - Riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parti di opera e la comunicazione al pubblico se effettuati per uso di critica o di discussione</p> | |
| <p>Art. 70 comma 1 bis - Libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro</p> | |
| <p>Art. 71 - Esecuzione in pubblico di brani musicali o parti di opere in musica da parte di bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato</p> | |

Utilizzazioni libere e gratuite, art. 65 legge 22 aprile 1941, n. 633

Come precedentemente osservato, la ratio delle norme relative alle eccezioni e limitazioni dell'esclusiva dell'autore nell'esercizio dei diritti a lui riconosciuti dalla Legge 22 Aprile 1941, n. 633, può rilevare, seguendo uno schema utile solo ai fini di classificazione, sia per una finalità direttamente riconducibile ad uno scopo di utilità sociale e collettiva, che per una finalità indiretta. Nel momento in cui la finalità di utilità sociale è diretta, solitamente il legislatore, sotto certe condizioni, permette ai terzi di utilizzare l'opera dell'ingegno senza nessun corrispettivo.

L'art. 65 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 testualmente recita: “1. *Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.* 2. *La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini di esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.*” Questa disposizione è giustificata dalla finalità di pubblica informazione, riconducibile cioè a quella finalità di utilità sociale derivante dall'interesse pubblico alla circolazione delle opinioni dei terzi riguardanti fatti pubblicati da notiziari.

La libertà concessa ai terzi è subordinata al rispetto delle condizioni poste dal legislatore.

La prima è la libera riproducibilità degli articoli⁶ di attualità aventi carattere economico, politico e religioso. La giurisprudenza di merito interpreta restrittivamente quale sia il carattere dell'articolo liberamente riproducibile, indicando che solo quelli di argomento economico, politico o religioso, e non altri quali quelli di carattere sportivo, godono dell'eccezione prevista dalla norma. “*Alla luce di questi principi non sembra che il comportamento della Soc. Tele Roma possa ritenersi legittimato dall'art. 65 Legge 22 Aprile 1941, n. 633 più volte richiamato. Infatti, pur trattandosi di attività che per le sue caratteristiche assume rilievo sociale di primaria importanza, la partita di calcio costituisce spettacolo con forte caratterizzazione visiva e non può certo ritenersi veicolo di manifestazione del pensiero nei limiti in cui la norma in questione può trovare applicazione. Conseguentemente non ricorre nel caso di specie quel fine di libera circolazione delle idee, in relazione al quale la norma esaminata consente la limitazione del diritto di utilizzazione economica*”.⁷

Analoghe argomentazioni sono state portate contro l'applicazione dell'art. 65 Legge 22 Aprile 1941, n. 633 con riferimento anche al tipo di pubblicazione nel quale l'articolo viene riprodotto e alla tempistica della riproduzione. Alcune recenti decisioni, infatti, hanno ritenuto illecita ai sensi dell'art. 65 Legge 22 Aprile 1941, n. 633 la riproduzione di articoli quotidiani, in rassegne stampa elettroniche messe a disposizione del pubblico su Internet da parte di soggetti terzi, concomitante con la pubblicazione da parte del titolare del diritto. Infatti, “*la prevalenza riconosciuta alla finalità di pubblica informazione si giustifica solo quando la ripubblicazione dell'articolo avviene in un numero successivo di altro giornale o rivista. Pertanto non è legittimata ex art. 65 Legge 22 Aprile 1941, n. 633 la ripubblicazione contemporanea dell'articolo in una rassegna stampa elettronica messa a disposizione del pubblico su Internet.*”⁸

Rileva inoltre dalla norma che il titolare del diritto può apporre all'articolo una espressa

⁶ La norma non definisce la nozione di “articolo” e pertanto si dovrà far riferimento a definizioni extralegali della prassi giornalistica.

⁷ Pret. di Roma, 19 maggio 1980, RAI c. Tele Roma 56, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2001

⁸ Trib. Milano, 13 luglio 2000, *Aida*, 2001, 772/2

dichiarazione di riserva⁹, al fine di escludere la riproducibilità dell'articolo da parte di terzi, anche in presenza di tutte le condizioni previste dall'art. 65. Altra condizione posta dal legislatore è, infine, quella della necessaria citazione della fonte e del nome dell'autore.

Art. 66 legge 22 aprile 1941, n. 633

L'art. 66 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 testualmente recita: *“I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto”*. Anche questo articolo è finalizzato alla pubblica informazione e pertanto non prevede un compenso per l'autore o l'avente causa.

Ma anche qui la libertà dei terzi deve essere subordinata alla lettera della disposizione di legge.

Innanzitutto, l'eccezione è relativa soltanto per quegli argomenti di carattere politico e amministrativo e se l'ambito nel quale il discorso è tenuto è una pubblica assemblea o un luogo pubblico.¹⁰ La norma deve poi interpretarsi in via restrittiva, escludendo la libertà di riproduzione di quei testi di carattere diverso da quelli indicati nella norma, come per esempio le omelie religiose ed i discorsi di carattere economico o accademico.¹¹

In ogni caso l'eccezione di cui all'art. 66 non trova applicazione nel caso in cui si voglia dar luogo alla pubblicazione di una raccolta di discorsi. Infatti, *“per quanto non sia espressamente previsto, è riservato in esclusiva all'autore il diritto di pubblicare i propri discorsi in raccolta separata: si veda sul punto l'art. 2 bis, comma 3 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche”*¹².

In ogni caso rimangono fuori dalla portata dell'art. 66 i discorsi dei politici resi in Parlamento. Infatti tali discorsi sono raccolti negli Atti Ufficiali della Camera, per i quali è espressamente esclusa la tutela della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, dove si prevede, all'art. 5 che: *“Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.”* In questo caso, pertanto, il terzo potrà liberamente raccogliere brani dei discorsi parlamentari di un soggetto politico per pubblicare una raccolta autonoma, senza dover alcun compenso all'oratore.

Art. 67 legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma dell'art. 67 è stata recentemente modificata per effetto del Decreto Legislativo 68/2003, che attua la Direttiva della Comunità Europea 01/29. La nuova formulazione estende l'ambito di applicazione della norma anche alle procedure parlamentari. Il testo attualmente vigente dispone che: *“Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza nelle procedure*

⁹Art. 7 del r.d. n. 1369/42: *“La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole “riproduzione riservata” o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.”*

¹⁰E' interessante notare come la libertà concessa al terzo di riprodurre liberamente il discorso tenuto in pubblico, ha alla sua fonte anche il diritto di trascrizione dell'opera orale, diritto esclusivo dell'autore.

¹¹cfr. V. M. DE SANCTIS, *La protezione delle opere dell'ingegno*, Milano, 2003, 236

¹²R. VALENTI, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 154

parlamentari, giudiziarie o amministrative, purchè si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore".

La finalità della disposizione è quella di facilitare l'utilizzo di citazioni dottrinarie e di giurisprudenza negli atti proposti ai giudici, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, a sostegno delle tesi proposte. Ad esempio, qualora il giudizio verta proprio su un'opera dell'ingegno, per rendere possibile la decisione da parte della competente autorità giurisdizionale, l'opera deve essere liberamente riproducibile per i fini del giudizio.

Art. 68, comma 1 e 2 legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo 68 comma 1 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rende liberamente riproducibile *“singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico”*.

La novella del 2000 non ha modificato la disciplina della riproduzione di opere a stampa effettuata a mano o con mezzi non idonei alla diffusione o allo spaccio di cui all'art. 68 comma 1. Il riferimento della norma ai lettori ne limita l'ambito di applicazione alle sole opere a stampa. In particolare la disposizione trova applicazione nei confronti della trascrizione del testo di qualsiasi genere di opera letteraria e dello spartito di qualsiasi opera musicale o drammatico-musicale. L'interpretazione letterale dell'eccezione, che rivolge soltanto ai “lettori” per un uso personale, quindi con un riferimento ad un tipo di opera letteraria, impone l'impossibilità di applicare la norma alle opere delle arti figurative, sia statiche che cinematografiche, mentre trova applicazione nei confronti della trascrizione a mano di opera orale, come ad esempio nell'ipotesi di stesura di appunti di una lezione presi da uno studente.¹³

La riproduzione dell'opera a stampa è consentita per uso personale. Secondo l'opinione maggioritaria della dottrina¹⁴ *“per uso personale di opere dell'ingegno si intende l'uso in ambito privato, come avviene qualora la copia sia utilizzata solo nell'ambito della cerchia familiare dell'utente o comunque nell'ambito delle proprie relazioni sociali, purchè si mantengano in ambito non economico.”*

Quanto all'ipotesi prevista dal secondo comma della disposizione, restano fuori dal controllo del titolare del diritto, quelle copie di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche o archivi pubblici, quando tale riproduzione sia effettuata per i propri scopi (di archiviazione, catalogazione o per evitare il deterioramento delle opere originali), e non persegua alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

Art. 68 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 (atti di riproduzione temporanea)

Con il d. legisl. 68/2003 si è introdotta questa norma nell'ordinamento; in particolare la disposizione riprende alla lettera l'art. 5 d. CE 01/29. Tale eccezione è finalizzata a rendere possibile, giuridicamente, il funzionamento del sistema di ricerca, trasmissione e archiviazione delle opere dell'ingegno disponibili online, evitando che gli operatori dei servizi di connessione siano obbligati al controllo, e si facciano carico della responsabilità dell'attività di riproduzione informatica e transitoria, che non ha un proprio valore economico distinto. *“E' dubbio se nella eccezione possa essere ricompreso il browsing ed il proxy caching. Sono sicuramente escluse dall'ambito di applicazione della norma le attività di mirroring (perché non sono temporanee), le attività di hosting (fra l'altro perché non funzionali ad una ulteriore trasmissione), le attività di caching*

¹³vedi Trib. Milano 12 Ottobre 1998, AIDA, 1999, 570

¹⁴R. VALENTI, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 157

effettuate da content provider”¹⁵.

La norma rende lecito, inoltre, il download di copie temporanee del file, effettuate per consentire l'utilizzo legittimo dell'opera o di altri materiali, che soddisfino le condizioni dell'eccezione. Si tratta essenzialmente delle copie temporanee realizzate dal software che riceve la trasmissione dei pacchetti di informazione, e che sono funzionali alla fruizione dell'opera dell'ingegno trasmessa in rete. Rimangono al di fuori dell'eccezione della norma le copie che permangono sul computer del ricevente al termine della trasmissione, in quanto non si tratta di copie temporanee. In caso di mancato rispetto della normativa, *“della violazione del diritto d'autore saranno responsabili il soggetto che materialmente realizza le copie ed eventualmente a titolo di concorso il soggetto o i soggetti che attivano il processo tecnico che rende realizzabile la copia.”*¹⁶

Art. 69 legge 22 aprile 1941, n. 633

L'art. 69 Legge 22 aprile 1941, n. 633 esclude dall'ambito di applicazione dell'esclusiva, a determinate condizioni, il prestito posto in essere dalle biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici facendo eccezione al diritto esclusivo di prestito di cui all'art. 18 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633. Le finalità della deroga al diritto esclusivo di prestito sono in particolare la promozione culturale attraverso l'istituzione che presta l'opera al pubblico sia lo studio personale dell'individuo che accede al servizio offerto dall'istituzione.

Il prestito al pubblico di opere dell'ingegno, senza compenso, è consentito solo ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge.

Dall'interpretazione letterale della norma si evince che:

- a) l'eccezione è riservata ad istituzioni pubbliche;
- b) è consentito solo per determinate opere dell'ingegno: le opere a stampa e i fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

Sono invece esclusi dall'ambito di operatività della norma:

- a) gli spartiti e le partiture musicali;
- b) opere dell'ingegno non menzionate dalla norma, fra le quali software e design industriale, in quanto la norma utilizza l'avverbio esclusivamente.

La stessa interpretazione restrittiva della norma specifica che la finalità di promozione culturale e studio personale siano esclusivi; infatti, nel caso in cui a queste finalità se ne accompagnino altre di tipo diverso, quale un lucro per l'ente che resta l'opera o dell'individuo che riceve in prestito l'opera, sarà necessario il consenso dell'avente diritto.

La norma prevede inoltre, al comma 2, un limite temporale per la possibilità di prestito di diciotto mesi dalla data di prima pubblicazione e di ventiquattro mesi nel caso il diritto di distribuzione non sia stato esercitato. La finalità di questo limite si trova nel fatto che le finalità di promozione culturale e di studio personale prevalgono sugli interessi dell'autore dell'opera solo in quanto non arrechino un rilevante pregiudizio ai diritti esclusivi di utilizzazione economica. L'impatto negativo del prestito al pubblico sul mercato di videogrammi o fonogrammi è infatti più basso trascorso un certo periodo di tempo dalla loro prima commercializzazione. Sotto questo profilo, la norma dimostra come le esigenze di promozione culturale non possano andare totalmente a discapito degli interessi economici degli autori.

In ogni caso giova precisare che l'eccezione prevista dalla norma è il prestito pubblico e non il noleggio delle opere dell'ingegno. I due concetti si differenziano in quanto l'attività di noleggio ha

¹⁵G. GUGLIELMETTI, *AIDA*, 2002, 33

¹⁶ L. C. UBERTAZZI, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 159

un fine di beneficio economico o commerciale, mentre il prestito è finalizzato al godimento personale dell'opera, dove la consegna materiale dell'opera è gratuita o ad un costo sensibilmente inferiore alle spese. Pertanto sono soggetti ad autorizzazione dell'avente diritto i prestiti con finalità commerciali, anche se posti in essere da istituzioni pubbliche, mentre non escludono il carattere di prestito le richieste di pagamento compiute dall'istituzione pubblica a copertura delle spese di gestione della biblioteca o discoteca. L'art. 69 fa ovviamente eccezione solo a quelle attività rientranti nel concetto di prestito pubblici di cui all'art 18bis, esulano pertanto dall'ambito di applicazione della norma gli atti di prestito privati. Infatti, per espressa disposizione legislativa (art. 21 d. legisl. 685/1994) esulano dall'ambito di applicazione della norma:

- a) la cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico o radiodiffusione;
- b) la messa a disposizione dell'opera ai fini della consultazione sul posto;
- c) la cessione di opere o esemplari di opere ai fini di esposizione.

Art. 70 comma 1 e 3 legge 22 aprile 1941, n. 633

La finalità della norma è quella di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in un'opera dell'ingegno e il libero esercizio della facoltà di critica e insegnamento. Parte della dottrina ha affermato che *“l'utilizzazione dell'opera è consentita solo per scopo di critica, cioè quando oggettivamente finalizzata ad esprimere opinioni protette ex art. 21 e 33 cost., non invece quando è funzionale allo svolgimento di attività economiche ex art. 41 cost.”*¹⁷. Secondo altri autori¹⁸, invece, la finalità è invece quella di tutelare l'interesse della società alla conoscenza: ai fini dell'attività letteraria e scientifica, l'azione di riassumere o riprodurre un'opera a scopi di critica o di insegnamento si presenta spesso come una necessità.

Tradizionalmente i limiti alla facoltà di citazione previsti dalla norma sono:

- a) sussistenza di una finalità di critica, discussione insegnamento o ricerca scientifica,
- b) limitazione della citazione nella misura giustificata da tale finalità,
- c) assenza di concorrenza economica dell'opera citante con i diritti di utilizzazione economica dell'opera citata,
- d) effettuazione delle menzioni d'uso.

A questi limiti si aggiungono poi quelli introdotti con il d. legisl. 68/2003 ed in particolare la necessità che l'utilizzo abbia finalità esclusivamente illustrative e non sia diretto a fini commerciali. Questa forte limitazione dell'eccezione, rende applicabile la norma solo a quelle opere il cui uso sia funzionale all'uso didattico.

Rileva poi che l'utilizzo da parte del legislatore dell'avverbio “esclusivamente” discenda che la finalità di illustrazione deve essere l'unica a determinare l'utilizzazione; se al fine di illustrazione si accompagnano altre finalità sarà necessario il consenso dell'avente diritto.¹⁹

L'art. 70 Legge 22 aprile 1941, n. 633 non trova applicazione in ipotesi di riproduzione integrale dell'opera citata, in quanto la lettera della norma parla di “brani o parti di opere“. La conseguenza di tale impostazione è l'esclusione dell'applicabilità della norma ad alcune categorie di opere dell'ingegno per le quali la citazione comporta necessariamente la riproduzione integrale dell'opera. Sotto questo profilo la giurisprudenza ha costantemente ritenuto illecita la riproduzione di opere dell'arte figurativa in cataloghi per mostre o esposizioni e, allo stesso modo, è esclusa l'applicabilità

¹⁷ L. C. UBERTAZZI, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 73

¹⁸M. CARTELLA, in *Rivista di diritto industriale*, 1980, I, 406.

¹⁹ cfr. C. GALLI, *AIDA*, 2002, 135, 141.

dell'art. 70 alle opere letterarie brevi o brevissime.²⁰

Relativamente alle attività liberalizzate dalla norma, il legislatore ha disciplinato due ipotesi di utilizzazione dell'opera dell'ingegno altrui:

a) la citazione letterale dell'opera, che riguarda l'utilizzazione di parti dell'opera così come sono nella realizzazione di un'altra opera, come avviene nella citazione di brani dell'opera determinata da esigenze di carattere scientifico²¹, ovvero nella citazione di brani dell'opera nell'ambito di recensioni critiche,

b) la citazione che riassume un'opera più ampia, che prevede quindi una elaborazione dell'opera citata.²² Diversi sono i diritti esclusivi a cui si deroga, in favore del terzo: nell'ipotesi sub a) il diritto di riproduzione, nell'ipotesi sub b) il diritto di elaborazione creativa. Secondo una recente giurisprudenza, poi, l'art. 70 consente la traduzione in lingua italiana di brani o parti di opere pubblicate in lingua straniera, purchè essa sia direttamente funzionale alle finalità di critica proprie della parziale riproduzione dei brani stessi.²³

L'art. 70 comma 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633 ultima parte prevede come requisito di liceità della citazione l'assenza di concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore dell'opera originaria.

Il legislatore ha utilizzato come riferimento solo il dato oggettivo della non concorrenza con i diritti di utilizzazione economica, senza guardare alle finalità perseguite dall'utilizzatore. E' quindi necessario valutare, caso per caso, se l'opera dell'ingegno che contiene citazione dell'opera possa incidere sulla vita economica dell'opera citata, danneggiando in modo sostanziale uno dei mercati ex lege riservati in esclusiva all'autore.²⁴

In ogni caso non è sufficiente una generica perdita economica del titolare dei diritti dell'opera citata, per rendere illecita la citazione. Infatti l'opera citante *“potrebbe produrre nei fatti una diminuzione delle vendite dell'opera originaria e nonostante ciò considerarsi lecita, in quanto non in concorrenza con l'opera citata (si pensi al caso della citazione riproduttiva nell'ambito di una recensione critica destinata a mettere in luce le caratteristiche negative dell'opera dell'ingegno citata).”*²⁵

Art. 70 comma 1 bis legge 22 aprile 1941, n. 633

Approvato definitivamente ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è il disegno di legge n. S1861 che titola: “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori” e che all'art. 2 recita: “(Usi liberi didattici e scientifici) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma”.

20L. C. Ubertazzi, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 154

21E. PIOLA CASELLI, in *Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione*, Napoli - Torino, 1927, 516

22M. BERTANI, in *AIDA*, 2000, 364

23App. Milano, 25 gennaio 2002, *AIDA*, 2002, 801

24R. VALENTI, *AIDA*, 2002, 805

25R. VALENTI, *AIDA*, 2000, 886

Pur essendo necessario l'emanazione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali per verificare l'ampiezza degli effetti di questa norma, già da ora può notarsi come questa vada ad ampliare le limitazioni di cui all'art. 70 primo comma, superando il concetto di "brani o parti di opere" e aprendo alla possibilità di riproduzione anche integrale dell'opera, purchè nei limiti specificati dalla norma.

Una ulteriore conseguenza dell'approvazione del disegno di legge è l'inserimento di alcune categorie di opere, finora rimaste fuori dalla previsione legislativa, all'interno dell'eccezione. Mentre la giurisprudenza, sulla base della lettera della norma, escludeva l'applicabilità dell'art. 70 alle opere letterarie brevi o brevissime e ad alcune categorie di opere dell'ingegno per le quali la citazione comportava necessariamente la riproduzione integrale dell'opera, quali opere dell'arte figurativa²⁶, la pubblicazione sulla rete internet ai sensi della norma citata prevede invece che il contenuto possa essere anche un'immagine.

Art. 71 legge 22 aprile 1941, n. 633

L'art. 71 Legge 22 aprile 1941, n. 633 si caratterizza per essere l'unica disposizione in materia di utilizzazioni libere in cui si deroga al diritto esclusivo di esecuzione in pubblico dell'opera dell'ingegno di cui all'art. 15 Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale disposizione si può ricondurre all'interesse pubblico alla fruizione di spettacoli tradizionali popolari in particolari ricorrenze civili o militari. La norma deve essere interpretata restrittivamente, e deve essere limitata l'applicazione solo alle esecuzioni compiute dalle bande delle forze armate dello Stato e non da bande municipali, per le quali è invece necessario il consenso del titolare dei diritti.

Secondo L. C. Ubertazzi²⁷, "l'interpretazione restrittiva dell'art. 71 è coerente alla volontà del legislatore storico. In sede di approvazione della L. 633/1041, infatti, vi erano state pressioni per liberalizzare le esecuzioni pubbliche delle bande municipali e degli istituti ed i convitti, ma il legislatore decise di estendere l'eccezione soltanto all'istituzione fascista della Gioventù Italiana del Littorio, in quanto istituzione di carattere paramilitare".

In ogni caso, anche in relazione alle bande dei corpi armati dello stato l'eccezione non è assoluta, ma condizionata al fatto che l'esecuzione sia compiuta senza scopo di lucro.

Art. 71 bis legge 22 aprile 1941, n. 633

L'art. 71 bis è stato introdotto con il d. legisl. 68/2003 in attuazione dell'art. 5 par. 3 lett.) b direttiva CE 2001/29. La norma fa eccezione ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico per consentire l'accesso all'opera dell'ingegno ai portatori di handicap, in modo da favorire la diffusione della cultura e delle conoscenze presso questa categoria di soggetti, ritenuta particolarmente meritevole di tutela.

Questa norma non definisce la categoria di soggetti beneficiaria della disposizione, ma al comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la sua definizione, nonché i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari e le modalità di fruizione dell'opera. I limiti previsti per l'applicazione dell'eccezione derivano innanzitutto dal legislatore comunitario; in attuazione dell'art. 5 par. 3 lett.) b direttiva CE 2001/29 la norma in commento prevede che l'utilizzo sia direttamente collegato all'handicap, che non abbia finalità commerciali e che si limiti a quanto richiesto dall'handicap. Tali condizioni devono essere tutte presenti perché l'eccezione trovi applicazione.

26L. C. Ubertazzi, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 154

27L. C. Ubertazzi, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 165

Secondo L. C. Ubertazzi²⁸ “*dubbi interpretativi sorgono con riferimento alla definizione di diretto collegamento all’handicap per l’utilizzazione consentita ex art. 71 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633: pare infatti che il legislatore abbia in questo modo voluto circoscrivere anche da un punto di vista oggettivo l’ambito di applicazione dell’eccezione. Resta tuttavia difficile determinare quali utilizzazioni dell’opera dell’ingegno possono considerarsi direttamente collegate all’handicap e, soprattutto, funzionali (e limitate) a quanto richiesto dall’handicap stesso: sotto questo profilo utili indicazioni potranno venire dal decreto ministeriale che dovrà essere emanato ex art. 71 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633. Infine il legislatore nazionale ha previsto un limite ulteriore rispetto a quello individuato dal legislatore comunitario: per l’applicazione dell’eccezione si richiede infatti che l’utilizzazione sia personale [...] escludendo la legittimità dell’utilizzazione per ogni altro soggetto che con il portatore di handicap sia in rapporti (per esempio di parentela o di amicizia)*”. Dopo un lungo lasso di tempo è stato finalmente approvato il regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20-12-2007²⁹.

Il regolamento attuativo, all’art.1 comma 1, consente “*alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge*”. Tale attività è permessa secondo quanto specificato dal comma 2 del regolamento che descrive le attività attraverso le quali il soggetto con disabilità sensoriali può accedere all’opera dell’ingegno. Tale comma dispone infatti che “*la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell’articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.*”

L’art. 2 del regolamento dispone inoltre la possibilità per le associazioni e le federazioni di categoria, rappresentative dei beneficiari della norma, di fungere da intermediari e fornitori di servizi per la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti, a patto che tali associazioni o federazioni non perseguano uno scopo di lucro. Tali servizi, recita la norma, potranno essere legittimamente realizzati sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell’articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali accordi, come dispone il comma 2 dell’art. 2 del regolamento, “*sono volti a consentire l’esercizio della eccezione di cui all’articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all’uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.*”

Art. 71 ter legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma deroga al diritto di comunicazione al pubblico per permettere, tramite l’accesso, la consultazione di opere dell’ingegno della propria collezione in computer situati in biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi, a favore di singoli individui per scopo

²⁸L. C. Ubertazzi, in *La legge sul diritto d’autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 165

²⁹Ministero per i beni e le attività culturali, Decreto 14 novembre 2007, n. 239

di ricerca o attività privata di studio. La deroga è limitata solamente all'accesso e consultazione delle opere disponibili in loco. Rimane fuori dall'eccezione il diritto di riproduzione, per il quale trova applicazione solo la norma di cui all'art. 70 comma 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Perché trovi applicazione l'eccezione della disposizione è necessario che siano presenti tutte le condizioni previste dalla norma. Relativamente all'istituzione che rende accessibile in loco su propri terminali l'opera dell'ingegno, è necessario che si tratti di opere della propria collezione non soggette a vincoli di vendita o licenza. Per quanto riguarda i beneficiari finali dell'eccezione in parola, essi possono soltanto essere singoli individui che utilizzano l'opera per attività di ricerca o privata di studio.

Alcuni autori hanno osservato come, al di là del tenore della norma, prevedendo la liceità della sola consultazione di opere dell'ingegno su terminali dedicati a tale esclusiva funzione, abbia l'effetto di escludere dalle ipotesi di utilizzazione libera delle opere detenute dagli organismi no-profit³⁰. In questo senso la norma legittimerebbe soltanto la consultazione online sul posto di opere dell'ingegno in formato digitale e si collegherebbe con l'art. 21 d. legisl. 685/94 che prevede la liceità della consultazione di fonogrammi e videogrammi, mentre escluderebbe la possibilità di prestito digitale online³¹.

Le utilizzazioni libere con obbligo di corrispettivo. Art. 68 comma 4 e 5 Legge 633/41.

La nuova disciplina, modificata prima dalla Legge 248/2000 e poi dal d. legisl. 68/2003, introduce un sistema compensativo che, a fronte della fotocopia per uso personale delle opere a stampa, attribuisce all'autore un diritto al compenso, obbligando al pagamento di detto compenso non il fruitore della libera utilizzazione ma altri soggetti che da questa attività di riproduzione ricavano un profitto economico, anche se poi naturalmente l'ammontare del compenso viene fatto ricadere sul costo finale all'utente. Essendo impossibile affrontare il fenomeno della reprografia sul piano repressivo, la nuova disciplina si propone di remunerare lo scopo creativo e imprenditoriale necessario alla realizzazione e pubblicazione delle opere a stampa, attraverso un rafforzamento della tutela di autori ed editori. Per l'utente dei servizi di reprografia si prevede invece una riduzione degli spazi di libertà³².

La nuova disciplina trova corrispondenza nell'art. 5.2. D. CE 01/29, il quale prevede due ipotesi di reprografia ritenuta lecita:

- a) la riproduzione di opere a stampa compiuta attraverso apparecchi esistenti presso punti di riproduzione, lecita se realizzata nei limiti quantitativi previsti dal comma 3 dell'art. 68 Legge 22 aprile 1941, n. 633, e purchè sia corrisposto agli autori ed editori delle opere a stampa soggette a reprografia un compenso determinato secondo i criteri previsti ex art. 181-ter;
- b) la riproduzione delle opere a stampa esistenti in biblioteche pubbliche, compiute all'interno delle stesse, lecita se realizzata nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al punto precedente e purchè sia corrisposto agli aventi diritto un compenso in forma forfetaria, determinato sempre secondo i criteri di cui all'art. 181-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tali compensi sono dovuti per la copia di opere dell'ingegno tutelate da diritto d'autore o diritti connessi, tanto che il compenso è dovuto anche qualora l'opera sia di pubblico dominio, in quanto soggette a diritto connesso dell'editore ex art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633.

La norma in questione, poi, pone il limite del 15% alle riproduzioni per uso personale. In caso di

30M. DI RIENZO, *AIDA*, 2002, 263

31cfr. M. DI RIENZO, *op. cit.*, 263

32M. BERTANI, *AIDA*, 2000, 369

eccedenza del limite, è responsabile tanto l'utente che chiede la riproduzione, quanto la copisteria o biblioteca che effettua la fotocopia. Per quanto riguarda le sanzioni si applicano innanzitutto le disposizioni generali del Capo III del Titolo III della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Inoltre sono previste sanzioni penali o amministrative ex art 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Quanto al concetto di uso personale, espressamente usato nella disposizione, la dottrina unanime concorda nel non dover considerare il termine "personale" come individuale³³, intendendo invece per uso personale anche l'uso in ambito privato, come quando l'opera venga utilizzata nell'ambito della cerchia familiare dell'utente o delle proprie relazioni sociali, come anche nella scuola o in attività ricreative, purchè si mantengano in ambito non economico.

Art. 70 comma 2 Legge 633/41.

La disposizione prevede un diritto a compenso in favore del titolare dei diritti per la riproduzione di parti o brani di opera nelle antologie ad uso scolastico. La norma prevede un meccanismo che compensi l'autore: il compenso è dovuto direttamente dall'editore dell'antologia che contiene i brani dell'opera riprodotta. La finalità è quella di permettere la realizzazione di opere dell'ingegno, appositamente studiate per l'attività didattica, al fine di garantire la diffusione della cultura nella scuola.

Lo stesso articolo demanda poi al regolamento attuativo approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, la quantificazione dei brani o parti di opere che è lecito riprodurre nell'antologia scolastica. L'art. 22 del regolamento testualmente recita: *"la misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico non può superare per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia centottanta versi, con un ulteriore margine di 30 versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opere musicali, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare i cinquanta metri di pellicola. L'equo compenso per tale riproduzione, salvo diverso accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in adunanza generale."*

La procedura secondo la quale è prevista l'eccezione viene delineata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 1988 *"Nuove determinazioni delle tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate nonché di opere fotografiche"*. La disposizione stabilisce, dopo aver minuziosamente indicato l'entità del compenso dovuto, che *"i suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari per la prosa, la poesia e le opere fotografiche e per tre anni solari per le opere musicali, a decorrere dalla data di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia. La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalle menzioni delle indicazioni previste dall'art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurano sull'opera riprodotta). L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti, nonché al titolare dei diritti sull'opera fotografica utilizzata. L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, all'atto della pubblicazione dell'antologia stessa, che l'importo dei compensi è a disposizione dell'autore. A tale notificazione farà seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell'opera antologica previsto*

³³cfr. per tutti M. BERTANI, *AIDA*, 2000, 358

dall'art. 105 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.”

Non è chiaro se sia lecito riprodurre integralmente nelle antologie ad uso scolastico opere letterarie brevi o brevissime, pur rispettando i limiti quantitativi previsti dal regolamento. Secondo alcuni autori *“la riproduzione integrale di opere dell'ingegno in antologie scolastiche, se effettuate nei limiti stabiliti dal regolamento, è consentita a condizione che l'antologia non si ponga in rapporto di concorrenza con l'opera dell'ingegno originaria”*.³⁴

In ogni caso l'eccezione prevista dalla norma è derogatoria solamente per alcuni diritti di utilizzazione economica dell'opera, fermo restando quindi il rispetto dei diritti morali dell'autore: sarà quindi necessario effettuare le menzioni d'uso.

Art. 71 quater Legge 633/41.

La norma fa eccezione al solo diritto di riproduzione al pubblico per consentire la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuata da ospedali pubblici o istituti di prevenzione e pena. La riproduzione delle emissioni televisive è liberalizzata in funzione della diffusione delle stesse solo all'interno dell'istituto. Dalla direttiva CE 29/2001 discende la previsione di un equo compenso determinato con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali sentito il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Riproduzione privata e copia privata - art. 71 sexies e segg. Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il d. legisl. 68/2003 ha introdotto nella normativa della Legge 22 aprile 1941, n. 633 alcune novità, tra le quali la possibilità di proteggere in via tecnologica l'opera, la possibilità di inserire informazioni elettroniche sul regime dei diritti dell'opera, la copia privata ed il diritto all'equo compenso.

Inoltre ha eliminato il dubbio se nel nostro ordinamento esista o meno un diritto alla copia privata.

L'art. 71 sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 stabilisce infatti che *“E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102 quater”*.

La ratio della norma è quello di permettere all'utilizzatore di salvaguardare e conservare l'opera contenuta nel supporto posseduto legittimamente, attraverso delle copie di sicurezza.

La stessa norma, poi, si autolimita nella sua applicazione, in quanto, ex art. 71 sexies, comma 3, la disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui le opere dell'ingegno *“siano state messe a disposizione del pubblico in modo da consentire l'accesso ad ognuno nel luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater Legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero se l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali”*.

Tale limite si giustifica dal fatto che la copia privata, che consenta una conservazione dell'opera trasferita su supporto, non abbia ragion d'essere quando l'opera può comunque essere disponibile dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utilizzatore.

Dalla lettera della norma si evince che il possessore del supporto non può aggirare le misure di sicurezza, mentre il titolare del diritto deve adottare gli strumenti tecnici per consentire la copia privata.

Altro aspetto di indubbio interesse è la specificazione della norma relativo al divieto di riproduzione

34 R. VALENTI, in *La legge sul diritto d'autore - Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 164

dell'opera per fini personali tramite terzi. La ratio della norma è quella di evitare l'uso di servizi di riproduzione a scopo di lucro, ma il senso letterale della stessa porta ad allargare il divieto di riprodurre l'opera anche attraverso la cerchia amicale, a titolo gratuito e per mera cortesia.

Le libere utilizzazioni previste dall'art. 71 septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e dall'art. 39 del D. Lgs. n. 68 del 2003, sono subordinate però, al diritto all'equo compenso che costituisce, nell'idea del legislatore una sorta di remunerazione indiretta o compensatrice, per indennizzare i titolari del diritto di utilizzazione economica dell'opera per il pregiudizio subito dalla copia.

Il diritto all'equo compenso non costituisce, comunque, una novità per il nostro ordinamento originariamente disciplinato dalla legge n. 93 del 5 febbraio del 1992. Infatti con tale normativa si è voluto riconoscere il diritto del consumatore ad effettuare una copia di opere registrate su supporti video o audio, riconoscendo però ai titolari del diritto d'autore e ai loro aventi causa un equo compenso.

I soggetti obbligati alla corresponsione del compenso sono quelli individuati dall'art. 71-septies, comma 3 e 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633: *“il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.”* Il comma 1, invece, stabilisce che *“Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'art 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di videogrammi o fonogrammi, da una quota prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.”*

Dalla lettura degli art. 71 sexies e seguenti, si evince quindi che:

1. è prevista un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
2. in virtù di tale eccezione, alla persona fisica è consentito di riprodurre, per uso esclusivamente personale, opere dell'ingegno contenute in supporti audio o video;
3. viene previsto un compenso a favore di autori, editori e distributori;
4. questo compenso viene corrisposto attraverso un sovrapprezzo sugli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini;

Le persone fisiche possono effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo dell'avente diritto, purchè siano rispettate due condizioni. La prima che la riproduzione sia effettuata per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali; la seconda è che tale riproduzione sia effettuata mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.

Internet e la condivisione delle idee.

La relativa modernità della apparato economico-giuridico relativo all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno ha portato a ridiscutere, da parte degli utilizzatori di internet, la giustificazione standard che viene data all'esistenza dell'odierna disposizione legislativa relativa ai diritti di proprietà intellettuale. Per le istituzioni la giustificazione di tale meccanismo economico-giuridico rappresenta la risposta ad un fallimento del mercato, in quanto, in mancanza di tale organizzazione, si dice, non ci sarebbe un adeguato incentivo alla produzione e pubblicazione delle idee. In breve, gli argomenti in favore di tale organizzazione si poggiano sul fatto che il monopolio legale riconosciuto agli autori rappresenta l'incentivo alla creazione e alla pubblicazione delle opere dell'ingegno. Il riconoscimento dei diritti esclusivi in capo all'autore porterebbe ad assicurare all'autore lo stimolo alla creazione, il monopolio sull'opera, e le relative royalties, assicurerebbero la spinta a che l'idea venga condivisa con l'intera società, con la garanzia che nessun altro possa appropriarsi dell'idea altrui.

In teoria le istituzioni, per raggiungere un generale arricchimento della conoscenza, che per natura è pubblica e collettiva, promuovono la produzione di nuove idee e forme espressive. Per far questo, le istituzioni hanno creato un sistema economico giuridico che trasforma l'opera dell'ingegno in un valore economicamente e commercialmente valutabile, trasformando la sfera culturale, che ha un valore d'uso non economicamente valutabile, nella sfera commerciale dove il valore di scambio può invece essere economicamente valutabile.

In realtà, l'assunto implicito secondo cui gli autori creano l'opera per assicurarsi un rientro economico, risulta non soltanto non provato, ma ampiamente contraddetto da studi antropologici, etnici, storici e scientifici. Infatti l'arte, nelle sue più disparate forme, è sempre esistita in vari contesti culturali. La creazione artistica è così profondamente radicata nella natura umana e sociale, che la continua creazione di opere con alto valore d'uso sarà sempre assicurata, nonostante lo scarso valore di scambio necessario per il mercato dell'opera. Ed invece, risulta sotto gli occhi di tutti che tale organizzazione economico giuridica ha fallito nel suo scopo di elevare il livello della conoscenza dell'intera società e questo per una serie di motivi.

In primo luogo perchè la natura economica del mercato delle idee stimola la creazione di idee orientate alla massimizzazione del profitto (economico, e non culturale), preferendo le pubblicazioni che, pur non avendo un alto valore d'uso, abbiano un alto valore di scambio, lasciando da parte quelle opere che non riescono a far riconoscere il proprio valore d'uso come un giusto valore di scambio. In questo contesto, il ragionamento commerciale, favorisce quel tipo di prodotto che può avere maggior successo commerciale, con un generale impoverimento della conoscenza diversa. Ed infatti, si può notare come il prodotto dell'industria culturale, tenda ad appiattare la conoscenza, creando spesso un prodotto che, dietro ad una facciata di originalità minima, in realtà è conforme allo stato della società. Il prodotto culturale corre dietro ai bisogni indotti degli individui, ed ha tralasciato invece la funzione di scoperta e comunicazione di nuovi modi di guardare alla società, suggerendo strade e soluzioni diverse per un diverso sviluppo culturale.

Ma il fallimento di questa organizzazione economica e giuridica non è relativo soltanto al mancato raggiungimento dell'obiettivo di accrescere la conoscenza della società nella sua interezza, ma anche, nell'immediato, nell'errata pratica applicazione dell'originario assunto secondo cui l'autore è stimolato alla creazione per motivi economici.³⁵

L'uso del computer sta rivoluzionando il concetto di condivisione del sapere. Le nuove tecnologie, infatti, non sono soltanto un nuovo mezzo di comunicazione, ma rappresentano una rivoluzione

35 Cfr. Giovanni Ramello, **La natura del diritto d'autore**, in LIUC Papers Università Carlo Cattaneo - LIUC - Castellanza – 1997 Fascicolo: 44, Pag: 1-14

dell'informazione tanto grande quanto il passaggio dall'oralità alla scrittura. Non bisogna guardare al contenuto del medium, a quello che il medium offre, ma anche alle conseguenze della capacità di utilizzo di tale medium. Le caratteristiche del computer connesso in rete disegnano la nostra vita non solo fornendoci dei nuovi strumenti da usare, ma modificando la nostra coscienza a livello profondo.

"Internet: la rete delle reti, il luogo-non luogo per eccellenza. Internet è un mondo attraverso il quale tutte quelle cose chiamate reti possono coesistere e collaborare. E' letteralmente un inter-network, una connessione di reti. Quello che rende la net inter è il fatto che si tratta semplicemente di un protocollo. Un protocollo è un accordo su come cose diverse debbano funzionare assieme. In molti sostengono che la rete in realtà sia estremamente stupida, e lo è apposta; i progettisti originali si assicurano che la rete più grande e più estesa fosse stupida quanto una pietra. Internet non è a conoscenza di un sacco di cose che le reti intelligenti, come quelle telefoniche, sanno: identità, permessi, priorità etc. Essa è a conoscenza di un'unica cosa: questo mucchio di bit deve muoversi da un capo all'altro della rete. L'intelligenza non viene dalla rete, quanto da chi la usa (ognuno apporta propri miglioramenti e nuovi materiali).

Ci sono tre regole elementari di comportamento che sono legate alla natura stessa di internet: nessuno al possiede, chiunque la può usare, chiunque la può migliorare. Se ci si sofferma sugli aspetti più superficiali, la rete è quindi in grado di unire luoghi estremamente lontani e pensieri estremamente diversi: connettività mentale, creativa, che porta ad un pensiero in continua evoluzione e spesso confluisce nella creazione di progetti innovativi ed interessanti.

In tal senso possiamo citare la definizione di connettività di De Kerckhove: "La connettività è questo: trovare dei metodi che facciano procedere insieme i pensieri in tempo reale, che facciano pensare più rapidamente in gruppo. Io sto esplorando questo fenomeno, che ho colto nella mia pedagogia." De Kerckhove continua parlando di tre grandi epoche della comunicazione: l'epoca orale del corpo umano; quella alfabetizzata della tecnologia industriale che comincia con l'alfabeto e la stampa; ed infine la terza, cioè l'era dell'elettricità in cui ci si connette grazie proprio alla corrente elettrica. Attualmente è in corso la seconda fase della terza epoca: superata l'elettricità analogica del telegrafo e del telefono siamo arrivati al digitale.³⁶"

Questo stralcio di un interessantissimo lavoro del gruppo "Fahrenhe.it" a cui direttamente si rimanda fa capire quanto siano importanti i cambiamenti messi in atto dall'invenzione tecnologica di Internet. Internet ha reso possibile l'applicazione su scala globale di quello che negli ambienti scientifici si è sempre fatto: condividere la ricchezza della scoperta per rendere più agevole il cammino e lo sviluppo della scienza.

Trasportando questo concetto dall'ambiente scientifico a quello più comune quale quello della società in cui viviamo, si può affermare che la condivisione della conoscenza non prettamente scientifica possa aiutare ad arricchire l'umanità? Arricchire l'intelligenza dell'umanità, la memoria, l'immaginazione e le forze mentali e spirituali? Secondo il mio parere questo è possibile e auspicabile. Ma c'è un ma...

Per arricchire l'intelligenza, la memoria e l'immaginazione servono informazioni. Un'informazione può essere un numero, una parola nuova, una nuova sensazione così come suscitata da un racconto, un romanzo, una canzone. E' qui che i problemi sorgono. Il passato, tuttora presente, ci ha fossilizzato in un sistema che risulta difficile da innovare. La proprietà del sapere (cioè dell'informazione) è privata ed esclusiva. E' privata in quanto appartiene a chi la crea, esclusiva perché chi se ne appropria può escluderne gli altri dal godimento. Proprietà del sapere, protezione del diritto d'autore. In un contesto in cui internet non esiste, la possibilità di veicolare l'opera dell'ingegno è legata a una struttura complessa e costosa.

36 Vedi www.fahrenhe.it

La protezione del diritto d'autore è un mezzo per tutelare il diritto dell'autore alla protezione degli interessi morali e materiale derivanti da ogni produzione artistica e proveniente dal diritto riconosciuto di prendere parte alla vita culturale della società. La necessità di una garanzia dei diritti e della loro organizzazione in diritti materiali e morali ha un senso perché la veicolazione delle idee ha bisogno di una struttura in grado di portare l'idea artistica presso il maggior pubblico. L'autore ha l'idea e i mezzi necessari e sufficienti per realizzarla (per uno scrittore basta carta e penna), ma non per moltiplicarla. Con l'atto creativo l'idea si materializza e diventa prodotto, meccanicamente riproducibile tramite attrezzature che solo pochi possono avere. L'editore è il soggetto che ha i mezzi necessari per moltiplicare il prodotto che ha assunto un valore economico certo o accertabile. L'editore non ha l'idea ma ha il know-how necessario per la commercializzazione del prodotto. Il distributore costituisce il supporto logistico per la distribuzione presso il pubblico. Il negozio è il luogo, distribuito su tutto un territorio, che raggiunge l'utente finale, l'acquirente.

Internet sta tentando di cambiare le regole del gioco.

L'utilizzatore medio del pc, completo di masterizzatore, programmi di word processing e connessione ad internet è un soggetto diverso dall'acquirente di supporti contenenti musica o di letteratura. Mentre questi rimane l'utente finale di un prodotto che ha avuto una distribuzione verticale basata su rapporti materiale e giuridici tra autore-editore-distributore-negozio, l'utilizzatore delle tecnologie digitali si veste di due facce: quello dell'utilizzatore e quello del distributore. L'uomo si innalza al livello delle sue possibilità tecnologiche.

Ma come si comporta il diritto, su questo versante?

Il diritto è una scienza creata dall'uomo per l'uomo. Si possono discutere i margini di applicazione, le basi formali. Ma rimane comunque un mezzo. Il problema fondamentale, non è il diritto d'autore in sé, ma come questo viene interpretato non dai giudici, ma dalla prassi contrattuale. Ma non è detto che questa prassi non possa essere riconsiderata. Schemi contrattuali differenti, che tengono conto di una diversa utilizzazione e distribuzione dell'opera intellettuale, sono da tempo presenti su internet sia relativamente alla carta stampata che per edizioni musicali